REGOLAMENTO (CEE) N. 712/69 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1969

che modifica il regolamento n. 469/67/CEE per quanto riguarda le modalità per la determinazione dei prezzi cif per il riso e le rotture di riso, nonché gli importi correttori relativi alle qualità di rotture « Glutinous »

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che il regolamento n. 469/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per il riso e le rotture di riso, nonché i relativi importi correttori (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/68, del 4 aprile 1968 (4), prevede che, per la determinazione dei prezzi cif, la Commissione può non tener conto di offerte non rispondenti a determinate condizioni qualitative o quantitative ; che è opportuno aggiungere a tali offerte quelle non rappresentative della tendenza effettiva del mercato che vi vengono presentate sporadicamente e che, appunto a causa della loro mancanza di rappresentatività, potrebbero dare origine a perturbazioni gravi sul mercato della Comunità se ne venisse tenuto conto per la determinazione dei prezzi cif e quindi per la fissazione dei prelievi ; che è pertanto necessario modificare in tal senso l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 469/67/CEE ;

considerando, d'altra parte, che le qualità di rotture « Glutinous » generalmente offerte sul mercato mondiale sono leggermente inferiori a quelle classificate nelle stesse categorie nell'allegato II del predetto regolamento ; che è pertanto opportuno inserirle nelle categorie inferiori a quelle nelle quali figurano attualmente ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 469/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 2. La Commissione scarta i dati non corrispondenti ad un prodotto di qualità sana, leale e mercantile.

Essa può non tener conto :

— di determinate offerte qualora sia possibile acquistare al prezzo indicato solo una quantità non rappresentativa del mercato, inferiore in particolare a 500 tonnellate per il riso semigreggio e a 100 tonnellate per il riso semilavorato o lavorato,

— di determinate offerte se l'evoluzione dei prezzi in generale o le informazioni disponibili consentono alla Commissione di pensare che il prezzo d'offerta in causa non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato,

— per quanto riguarda il riso, delle offerte per riso semilavorato o lavorato condizionato diversamente che in sacchi,

— per quanto riguarda le rotture, delle offerte corrispondenti alle rotture glutinose e ai frammenti ».

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento n. 469/67/CEE,

— la qualità « Glutinous C 3 » è ritirata dalla rubrica « Tipo 4 » e inserita nella rubrica « Tipo 3 » prima della qualità « Uruguay 1/2 »,

— la qualità « Glutinous C 1 » é ritirata dalla rubrica « Tipo 5 » e inserita nella rubrica « Tipo 4 » prima della qualità « Siam C 1 ordinary FAQ »,

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 253 del 16. 10. 1968, pag. 5.
(3) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.
(4) GU n. L 83 del 5. 4. 1968, pag. 17.

— la qualità « Glutinous A 1 » è ritirata dalla rubrica « Tipo 6 » e inserita nella rubrica «Tipo 5 » prima della qualità « Siam C 1 speciale FAQ ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY